

Deliberazione n. 138 del 9.05.2007

PREC128/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Cogeman s.a.s. - lavori di completamento del centro sportivo polivalente La Bandita in localit Monte Livata. S.A. Comune di Subiaco.

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 5 aprile 2007 pervenuta istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'impresa Cogeman s.a.s. mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con l'impresa Elettroimpianti 84 ha rappresentato la controversia insorta con il Comune di Subiaco in seguito all'esclusione dalla gara indicata in oggetto per non aver indicato il concorrente, in caso di aggiudicazione, l'impresa alla quale sar conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo nella loro qualit di associazione temporanea di imprese non ancora costituita.

In sede di istruttoria procedimentale, il costituendo raggruppamento ha evidenziato di aver effettuato una autonoma dichiarazione concernente le indicazioni richieste dal punto 14 del disciplinare di gara e pertanto ritiene illegittima l'esclusione operata dal Comune.

Ritenuto in diritto

Dalla documentazione in atti risulta che le imprese Cogeman s.a.s. e Elettroimpianti 84 hanno presentato una dichiarazione di impegno alla costituzione di associazione temporanea di imprese nella quale viene indicato che, in caso di aggiudicazione, verr conferito mandato collettivo speciale alla impresa Cogeman s.a.s. qualificata come capogruppo.

Tuttavia, nelle singole dichiarazioni presentate delle due imprese facenti parti il costituendo raggruppamento, riportanti quanto prescritto alla lettera c) del disciplinare di gara punti da 1 a 17 - risulta la seguente affermazione (ndr il concorrente dichiara) che non sar conferito mandato speciale ad alcun concorrente.

Si pertanto in presenza di due dichiarazioni fra loro in contraddizione, in presenza delle quali la S.A. avrebbe dovuto procedere a chiedere chiarimenti prima di effettuare l'esclusione.

Infatti come evidenziato da costante giurisprudenza, appare prevalente l'interesse dell'amministrazione al pi specifico obiettivo di un confronto pi ampio possibile tra le offerte (nel caso in esame in numero di 15), dando applicazione alle indicazioni che la legge fornisce all'articolo 71 del d.P.R. 445/2000, ove si prevede che il funzionario competente a ricevere la documentazione debba sollecitare l'interessato a regolarizzare o a completare le dichiarazioni sostitutive. (cfr. TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 1.12.2005 n. 2088)

Nelle procedure di gara si deve comunque aver riguardo alla volontà del concorrente nel caso di specie, gi sul plico contenente la documentazione era presente la doppia intestazione dell'ATI riportante i nominativi delle imprese e si pu rilevare la mancanza della dichiarazione di impegno, in quanto presente nella documentazione di gara.

Nel caso in esame sussistono le condizioni per effettuare una richiesta di chiarimenti sulla dichiarazione presentata, non rinvenendosi violazioni della *par condicio* n mancanza di quegli elementi essenziali della dichiarazione che ne impediscono la regolarizzazione od il chiarimento.

In base a quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO

ritiene che l'esclusione dalla gara del costituendo raggruppamento di imprese di che trattasi non conforme al principio del *favor participationis* e viola l'interesse dell'amministrazione all'effettuazione di un confronto fra il maggior numero possibile di imprese.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Giuseppe Brienza

IL PRESIDENTE

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 maggio 2007